Sent.1312025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia

in composizione monocratica in persona del Giudice Laura DE RENTIIS, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30859 del registro di segreteria, proposto da **C. F.** nato a omissis il omissis, residente in omissis, Via omissis n. omissis, cf. omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo Esposti del Foro di Milano (cf. SPSGC65C24F205W) presso il cui studio in Milano, Via C. Farini n. 8, è elettivamente domiciliato giusta procura a margine del ricorso, il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni all'indirizzo di p.e.c. avvgiancarloesposti@milano.pecavvocati.it

CONTRO

I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) (cod. fisc. 80078750587; sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio (in forza di procura generale alle liti rilasciata dal Commissario straordinario dell'I.N.P.S. con atto del notaio dott. Roberto Fantini in data 22 marzo 2024, rep. 37875, racc. 7313, allegata in copia alla memoria di costituzione in giudizio) dall'avv. Giulio Peco (cod. fisc. PCEGLI68S08F704N; p.e.c. avv.giulio.peco@ postacert.inps.gov.it) e, anche disgiuntamente, dall'avv. Roberto Maio (cod. fisc. MAIRRT72D13F158O; domiciliata alla p.e.c.

avv.giulio.peco@ postacert.inps.gov.it) e, con gli avvocati medesimi, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare', n. 1 nonché all'indirizzo di pec avv.giulio.peco@ postacert.inps.gov.it

FATTO

Il ricorrente, in data 19 febbraio 2025, ha proposto ricorso chiedendo di «*1) Dichiarare illegittimo, infondato, non motivato e non provato, il preteso importo indebito richiesto in ripetizione dall'INPS nei confronti del ricorrente con lettera 13.9.2024 di € 23.003,72 (importo indicato complessivo lordo di € 31.504,23) per il periodo dal 1.1.2014 al 31.10.2024; 2) In ogni caso, dichiarare irripetibile il preteso importo indebito richiesto in ripetizione dall'INPS nei confronti del ricorrente con lettera 13.9.2024, limitatamente all'importo maturato sino al 31.12.2022, o comunque al periodo ritenuto di giustizia; per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente alla restituzione da parte dell'INPS delle somme eventualmente recuperate in eccedenza rispetto al suddetto importo. 3) Spese e compensi di causa rifusi da distrarsi al procuratore antistatario Avv. Giancarlo Esposti*».

L'INPS si è costituita in giudizio in data 5 settembre 2025 osservando è stato, in via di autotutela, ridotto l'indebito originariamente chiesto «*considerato che, nel caso di specie, il ricalcolo della pensione ai superstiti – ex se soggetta a verifica reddituale annua – è stato effettuato il 20/08/2024 con indebito notificato il 05/10/2024*». Precisa che «*è stato annullato l'indebito maturato fino all'anno 2022 compreso e facendo salva la quota relativa al periodo dal 01/01/2023 al 31/10/2024*».

L'Ente previdenziale sintetizza il provvedimento in autotutela come segue:

«*Indebito complessivo da 01\01\2014 a 31\10\2024: € 23.003,72; Indebito abbandonato, periodo da 01\01\2014 a 31\12\2022: € 18970.56; Indebito residuo, periodo da 01\01\2023 a 31\10\2024: € 4.033,16*».

All'udienza del 16 settembre 2025, il difensore del ricorrente ha rappresentato che, in ragione del provvedimento in autotutela, l'INPS ha accolto la domanda proposta come subordinata al punto n. 2 delle conclusioni e, pertanto, aderisce alla dichiarazione di cessata materia del contendere di cui alla memoria dell'INPS. Tuttavia, insiste, per la condanna alle spese con distrazione in suo favore.

Il difensore ha rinnovato la richiesta di cessazione della materia del contendere e ha insistito per la compensazione delle spese.

DIRITTO

In via preliminare, la Sezione deve valutare se sussistano i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.

Tale questione, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, precede, nell'ordine logico di quelle preliminari che il giudice deve esaminare, anche la questione di giurisdizione.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 18956 dell'11/12/2003, hanno affermato che «*a composizione di contrasto di giurisprudenza le Sezioni unite della Corte (Cass. sez. un., 28 settembre 2000, n. 1048) hanno chiarito che la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza*

dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio nel merito per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. All'emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passati in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio» (Corte di cassazione, sez. un. n. 18956 dell'11/12/2003; in senso conforme, idem, n. 6226 del 09/07/1997; n. 12365 del 06/07/2004).

La richiesta delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere, dunque, è causa di estinzione del giudizio che risulta «*di impedimento anche alla pronuncia di statuizioni sulla giurisdizione*» (Corte di cassazione, sez. un. n. 18956 dell'11/12/2003, Cass., sez. un., 9 luglio 1997, n. 6226; Id., 29 agosto 1990, n. 8979).

In ogni caso, come ricordato dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, non è inesistente l'interesse delle parti al regolamento dell'onere delle spese processuali, affidato al criterio della soccombenza virtuale, in relazione alla riscontrata cessazione della materia del contendere, piuttosto che a quello della soccombenza effettiva, in relazione alla questione pregiudiziale di giurisdizione.

Nel caso di specie, ai fini della soccombenza virtuale, in primo luogo, si osserva che la domanda principale proposta dal ricorrente non ha trovato

riconoscimento da parte dell'INPS, con il provvedimento in autotutela, che non ha annullato tutto l'indebito di € 23.003,72, ma ha riconosciuto di essere decaduta dalla azione di ripetizione per la somma di € 18.970.56 percepita dal ricorrente nel periodo intercorso tra il 01\01\2014 e il 31\12\2022. Tanto che l'azione di ripetizione di indebito è risulta essere fondata per il residuo importo di € 4.033,16 relativo al periodo da 01\01\2023 a 31\10\2024.

In secondo luogo, come riportato in ricorso, l'indebito nasce dal fatto che l'INPS «*ha omesso di considerare per tempo le periodiche dichiarazioni reddituali regolarmente e tempestivamente presentate dal ricorrente all'Agenzia delle Entrate*» in quanto si tratta di una revisione della liquidazione che l'INPS è tenuta a fare sulla scorta dei redditi di natura pensionistica del ricorrente. Ne consegue che, allo stato degli, si può affermare che si tratta di un indebito nascente nel corso del "rapporto pensionistico" e in quanto tale, in ragione della consolidata giurisprudenza delle Sezioni Uniti della Corte di cassazione il ricorso avrebbe dovuto essere proposto innanzi al Giudice ordinario.

Più nello specifico, per individuare la giurisdizione in presenza di un provvedimento dell'INPS con il quale viene disposto il trattenimento di una quota parte del trattamento pensionistico a titolo di ripetizione di indebito, diventa fondamentale stabilire se il *petitum* azionato in giudizio attenga o meno direttamente al diritto a percepire una pensione pubblica o a questioni connesse al rapporto pensionistico (cfr. Cass., Sez. un. n. 9436/23). In altri termini, *«in materia di rapporto pensionistico, la giurisdizione della Corte dei conti riguarda esclusivamente le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali: la*

controversia sugli atti di recupero di ratei erogati ed indebitamente percepiti appartiene, quindi, a detto Giudice solo se, dell'indebito controverso, necessita accertare in giudizio l'an e/o il quantum di tale rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o condizioni di legge per il recupero di un indebito incontroverso nell'an e nel quantum» (Cass., Sez. Un., ord. n. 9443 del 10 aprile 2025 che richiama Cass. S.U. n. 9436/2023).

In conclusione, alla luce dei principi sin qui richiamati, va tenuta «*distinta l'azione diretta ad accertare la illegittimità dell'azione di recupero dell'indebito sulla base dei presupposti e/o condizioni di legge che lo consentono e che lasciano fuori dal contendere l'an e il quantum del rapporto pensionistico, dall'azione che mira a determinare esattamente l'an ed il quantum della pensione da erogare e che solo a tal fine coinvolge il pregresso rapporto pensionistico e le sue connotazioni. Solo in tale ultimo caso opera il principio di esclusività della giurisdizione contabile*» (così, Cass., Sez. Un., ord. n. 9443 del 10 aprile 2025).

Nel caso di specie, «*deve dunque affermarsi la giurisdizione ordinaria, trattandosi di controversia che ha ad oggetto soltanto l'accertamento delle condizioni che legittimano o meno il recupero (parziale) di quanto erogato a titolo di trattamento pensionistico di reversibilità. Non si discute infatti dell'originario rapporto pensionistico e neppure degli elementi che lo caratterizzavano nell'an e nel quantum, ma soltanto della sussistenza o meno delle condizioni legali legittimanti il recupero delle somme erogate ai beneficiari superstiti dell'originario dante causa. La giurisdizione è dunque del giudice ordinario*» (Cass., Sez. Un., ord. n. 9443 del 10 aprile 2025).

Per tali ragioni si compensano integralmente tra le parti le spese di giudizio.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, accoglie la richiesta delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere.

Spese interamente compensate tra le parti.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 16 settembre 2025.

Il Giudice monocratico

Laura De Rentiis

F.to digitalmente

PUBBLICATA IL 17/09/2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Federica Dainotti

Firmato digitalmente